



## COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 07 Aprile 2022

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2022. MODIFICA DEL REGOLAMENTO.**

L'anno 2022 il giorno sette del mese Aprile alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PAOLO FUCCIO</b>	<b>N</b>	<b>LUCA VILLA</b>	<b>S</b>
<b>LUISA FERRARI</b>	<b>S</b>	<b>MAURA CATELLANI</b>	<b>S</b>
<b>PRABHJYOT KAUR SINGH</b>	<b>S</b>	<b>DANIELE ERBANNI</b>	<b>S</b>
<b>FILIPPO SEMELLINI</b>	<b>S</b>	<b>FABIO LUSETTI</b>	<b>S</b>
<b>MARCO BARONI</b>	<b>S</b>		
<b>VALERIO BIZZARRI</b>	<b>S</b>		
<b>ROSAMARIA D'URZO</b>	<b>S</b>		
<b>STEFANIA GIANOTTI</b>	<b>S</b>		
<b>DANIEL RUSTICHELLI</b>	<b>S</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

<b>MATTEO PANARI</b>	<b>S</b>		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig.ra LUISA FERRARI in qualità di Vice Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PRABHJYOT KAUR SINGH

FILIPPO SEMELLINI

FABIO LUSETTI

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2022. MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la Presidente, Luisa Ferrari, proporre ai Consiglieri Comunali la trattazione unitaria dei punti, dal n. 4 al n. 9 compresi, iscritti all'ordine del giorno della presente seduta, tutti afferenti all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e relativi allegati per passare successivamente, dopo la discussione, alla votazione distinta e separata dei medesimi punti;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale si oppone alla proposta avanzata;

Richiamato l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;

Visto il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), confermata dall'[articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30 marzo 2021 con la quale sono state confermate per l'esercizio finanziario 2021 le seguenti aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, introdotte con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28 Marzo 2019:

<b>Scaglioni reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,42%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,49%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,64%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,78%

e confermata la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF- riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro.

Rilevato inoltre che al comma 7, dell'art. 1, delle legge 30 dicembre 2021, n. 234 si dispone che entro il 31 marzo 2022, o in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 debbono modificare gli scaglioni reddituali e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Valutato quindi che occorre adeguare gli scaglioni di reddito e ridefinire le aliquote al fine di garantire un gettito adeguato a garantire gli equilibri di bilancio;

Dato atto che per mantenere l'invarianza di gettito e garantire gli equilibri di bilancio si rende necessario adeguare le aliquote di tutti gli scaglioni di reddito nel seguente modo:

<b>Scaglioni reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,58%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,68%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,78%
oltre 50.000	0,80%

e di prevedere una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 11.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

Valutato che il gettito stimato in base alla previsione calcolata sull'imponibile 2019 (ultimo disponibile) con l'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per redditi imponibile annuo fino a 11.000 euro, si ottiene un gettito stimato pari ad € 810.000,00 che copre il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2023, confermando un gettito

stimato pari a € 580.000,00 per l'anno 2022 tenuto conto che l'Ente accerta per cassa tale imposta;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Ricordato che a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

Visto l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011 il quale stabilisce, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

Visto il parere del Revisore unico;

Richiamata la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dalla Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Sentita la relazione della Presidente e la discussione consiliare che ne è scaturita e che viene allegata al solo originale della deliberazione di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024, del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:  
Favorevoli n. 8 Consiglieri;  
Contrari n. 4 Consiglieri (Villa, Catellani, Erbanni, Lusetti);  
Astenuiti n. 0 Consiglieri,

#### DELIBERA

1. di modificare il Regolamento della addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa per l'anno 2022, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, disciplinate dal comma 1 dell'art. 2 del Regolamento, come segue:

<b>Scaglioni reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,58%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,68%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,78%
oltre 50.000	0,80%

3. di approvare una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 11.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;
4. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito informatico come disposto dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

Indi, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:  
Favorevoli n. 8 Consiglieri;  
Contrari n. 4 Consiglieri (Villa, Catellani, Erbanni, Lusetti);  
Astenuiti n. 0 Consiglieri,  
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Dott.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Dott.ssa Roberta Tagliagambe

## REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

## Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

## Articolo 2 – determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione alla addizionale I.R.P.E.F., che non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, è determinata sulla base della seguente tabella:

<b>Scaglioni reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,58%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,68%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,78%
oltre 50.000	0,80%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

## Articolo 3 – Esenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore a 11.000 euro al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo.

## Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## Articolo 5- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
LUISA FERRARI

Il Segretario  
Dr. MAURO DE NICOLA